REGIONE BASILICATA

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità
Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo Studio

Allegato "1"

AVVISO PUBBLICO

"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO"

ANNO SCOLASTICO 2026/2027



DGR n -del_____

BUR n_____-del_____

Articolo 1 – Finalità e obiettivi

La finalità dell'Avviso Pubblico è assicurare la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado in applicazione dell'articolo 27 della Legge n. 448/1998 per il tramite dei Comuni.

Articolo 2 – Tipologie di spese ammesse a finanziamento

1. Il contributo è concesso per l'acquisto dei libri di testo, contenuti ed elaborati didattici alternativi (es. dispense), dizionari (sia cartacei che digitali, in lingua italiana e/o straniera), libri di lettura scolastici (ivi inclusi i testi di narrativa) purché indicati/consigliati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime per l'Anno scolastico formativo 2026/2027.

2. Il contributo è concesso, inoltre, in relazione all'apprendimento scolastico, per l'acquisto di sussidi per la didattica differenziale e di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità dello studente con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). L'ausilio/strumento deve essere ritenuto necessario nel Piano Educativo Individualizzato e quindi funzionale al raggiungimento/miglioramento:
 - delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione scolastica;
 - delle limitazioni relative all'apprendimento.

3. Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, strumenti musicali, materiale scolastico (es. cancelleria, calcolatrici);

4. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo dei testi e dei contenuti didattici di cui al comma 1 della classe frequentata;

5. Il contributo può essere concesso sia per la spesa documentata che per quella da documentare;

6. Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare:

 a) elenco dei libri e dei contenuti didattici relativi alla classe frequentata ed adottati

dall'Istituzione scolastica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) giustificativi di spesa, per gli acquisti già effettuati, accompagnati da indicazione dei libri e contenuti didattici acquistati, sottoscritti dal venditore e intestati al richiedente o, a chi esercita la responsabilità genitoriale;

c) eventuale copia della prenotazione, per acquisti da effettuare, con l'indicazione della spesa da sostenere. In tal caso, i giustificativi di spesa devono essere acquisiti dal Comune antecedentemente alla liquidazione del contributo ai beneficiari.

Articolo 3 - Risorse disponibili

1. Sono disponibili risorse complessive pari a € 1.892.503,86, di cui:

 a) € 1.842.503,86 a valere sulle risorse statali assegnate alla Regione Basilicata con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 452 del 19 marzo 2026, per l'anno scolastico 2026/2027;
 b) € 50.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo U54222 del Bilancio regionale 2026/2028 – esercizio 2026, recante la denominazione "Piano dello studio - 5MC - Intesa Regione-MASE-MEF ai sensi dell'art. 45 della legge n. 99/2009 (Economie produzione 2019 transitate in interventi produzione 2024)".

2. Le risorse di cui al comma 1, lett. a), sono destinate al finanziamento dei contributi previsti dal presente Avviso per la copertura delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al comma 1, lett. b), sono riservate al finanziamento dei contributi in favore degli studenti con dislessia e altre difficoltà specifiche di apprendimento per la copertura delle spese ammissibili sostenute sia per l'acquisto di libri di testo, sia per l'acquisto di sussidi per la didattica differenziale e di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità dello studente con DSA.

3. Sulla base delle istanze presentate dai Comuni la Regione Basilicata autorizzerà l'utilizzo delle eventuali economie che saranno stimate a conclusione delle rendicontazioni dei contributi per l'anno scolastico precedente (a.s. 2025/2026).

Articolo 4 – Potenziali richiedenti e requisiti di ammissione

1. Il contributo può essere richiesto da chi esercita la responsabilità genitoriale, pertanto, il richiedente deve appartenere a una delle seguenti categorie:

 - genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);

 - tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice civile.

2. Un nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente in corso di validità fino a € 15.748,78.
 Nel caso di genitori non conviventi, ai fini del calcolo dell'ISEE, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni. [1]

3. In linea con la normativa vigente gli istanti non devono allegare l'attestazione ISEE ma dichiarare soltanto il valore ISEE in essa riportato.

4. Lo studente deve:
 a) essere iscritto e frequentare le istituzioni scolastiche secondarie 1° e di 2° grado del sistema scolastico di istruzione (statale e paritaria).
 b) avere la residenza in Basilicata.
 c) solo ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), lo studente deve essere interessato da dislessia o da altre difficoltà specifiche di apprendimento, secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di contributo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Possono ricevere il contributo anche gli studenti stranieri, che dimorano e/o sono domiciliati

1 Nel caso di:
- convivenza anagrafica, il figlio fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante.
- minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

in Basilicata e che sono iscritti e frequentano, alla data di presentazione della domanda, un istituto scolastico della Basilicata. In tal caso la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori, o dal rappresentante legale della struttura che ospita lo studente e/o dai tutori legali.

6. Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

7. Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo.

8. Nel caso di studente ripetente che si iscrive allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi, lo stesso può richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi dall'anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto il contributo in anni precedenti.

9. I Comuni, nel verificare le istanze presentate, devono tener conto che sono motivo di esclusione dal contributo:
 a) l'assenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso Pubblico;
 b) il non sostenimento della spesa o eventuali spese non ammissibili.

Articolo 5 - Ammontare del contributo a favore degli studenti e divieto di cumulo

1. La percentuale di copertura della spesa ammissibile è determinata in relazione al rapporto tra le risorse complessivamente disponibili e l'ammontare della spesa ammissibile risultante dalle istanze presentate.

2. Per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), il contributo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nei limiti delle risorse disponibili.

3. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, solo se non riconosciuto per intero e comunque per la sola parte eccedente quella coperta dal contributo di cui al presente Avviso Pubblico.

4. In ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta.

5. Se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.

Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda di contributo a favore degli studenti

1. Il richiedente dovrà compilare la domanda e consegnarla al Comune di residenza nei termini da questi stabiliti, allegando:

 - copia elenco libri dell'Istituzione Scolastica frequentata;
 - copia documentazione fiscale di acquisto (ove già acquisitati);
 - copia prenotazione testi non ancora acquistati (con indicazione del relativo prezzo di vendita al pubblico al netto di eventuali sconti);
 - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

2. La richiesta dei contributi può avvenire nella modalità stabilita dal Comune (cartacea o telematica) atta a consentire la massima accessibilità al contributo da parte dei potenziali beneficiari, evitando eccessivi oneri amministrativi.

3. I Comuni potranno avvalersi del format di domanda, indicativo e non prescrittivo, allegato al presente Avviso Pubblico (**Allegato A. Schema Format Modulo di richiesta**), messo a disposizione nella sezione "Avvisi e Bandi".

Articolo 7 – Obblighi del Comune

1. Il Comune:

 a. fissa i termini della presentazione delle domande da parte dei beneficiari, fermo restando che le stesse possono essere presentate ai Comuni successivamente all'adozione del presente Avviso e comunque entro i termini stabiliti dal Comune;

b. **dà la più ampia diffusione del presente Avviso Pubblico, avvalendosi anche della collaborazione delle Istituzioni scolastiche**;

c. svolge l'istruttoria delle richieste pervenute, ivi compresa la verifica della corrispondenza dell'importo richiesto rispetto al costo riportato nella lista dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici (ivi inclusi i testi di narrativa) fornita dalla scuola;

d. compila e trasmette la domanda telematica secondo la procedura riportata all'art. 8 completa di rendicontazione relativa all'anno scolastico precedente;

e. **eroga i contributi ai beneficiari entro quaranta giorni dall'avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione** e, comunque, dopo aver acquisito i giustificativi di spesa non prodotti all'atto della domanda. Il Comune è tenuto a motivare l'eventuale mancato pagamento ai beneficiari nei tempi stabiliti, inviando una relazione all'*Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo studio (PEC: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it);*

f. effettua, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione nella misura del 5% delle domande pervenute, al fine di verificare la veridicità dei requisiti di accesso, con particolare riguardo al valore ISEE dichiarato (ISEE ≤ € 15.748,78), nonché in tutti i casi in cui sussistano fondati motivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione del contributo;

g. mantiene nel proprio bilancio eventuali economie di spesa, con vincolo di destinazione, da utilizzare per il successivo anno scolastico;

h. conserva le istanze dei beneficiari, corredate dai relativi allegati, e la documentazione della spesa sostenuta per cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo e si impegna ad esibire gli stessi a fronte di eventuale richiesta del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Regione Basilicata o di altri organismi di controllo.

Articolo 8 - Procedura di presentazione delle domande alla Regione Basilicata da parte dei Comuni

1. I Comuni possono presentare le istanze alla Regione Basilicata **a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Bur ed entro**

il <u>trentacinquesimo giorno</u> successivo medesima pubblicazione. Eventuali proroghe potranno essere concesse con determinazione dirigenziale.

2. La procedura di presentazione delle domande da parte dei Comuni prevede le seguenti fasi[2]:

 a) Accesso dal Portale istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e Bandi, attraverso:

 - SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

 b) Compilazione del "formulario di **domanda telematica**" (i dati da inserire nell'istanza telematica sono quelli indicati nell'**Allegato B- Schema Modello di istanza telematica)**;

 c) Terminata la compilazione dell'istanza telematica si procede alla generazione della stessa cliccando sulla voce di menu "Invio istanza" > "Genera Istanza":
 i) l'istanza deve essere salvata sul proprio dispositivo;
 ii) dopo aver salvato il predetto file pdf è necessario firmare il documento, con firma digitale in corso di validità;
 iii) ultimata la procedura di firma del documento (con firma digitale), è necessario allegare il file pdf firmato all'istanza online;
 iv) successivamente necessita ritornare alla procedura web su centrale bandi e cliccare su "Allega Istanza Firmata";
 v) dopo aver caricato il file firmato digitalmente, è necessario eseguire l'ultima fase al fine di confermare ed inoltrare la candidatura cliccando sulla voce di menu "Protocolla Istanza Firmata";
 vi) eseguita l'ultima fase, il sistema invierà al protocollo della Regione Basilicata l'istanza del candidato e otterrà il relativo numero.

3. La domanda può essere presentata dal rappresentante legale (Sindaco), da suo delegato o dal

2 La procedura per l'inoltro dell'istanza è consultabile anche nel documento "istruzioni per candidarsi" pubblicato nella sezione "Avvisi e Bandi".

Responsabile dell'area competente in materia di libri di testo.

Articolo 9 - Approvazione del Piano di riparto da parte della Regione Basilicata

1. L'istruttoria delle istanze pervenute dai Comuni è effettuata dall'Ufficio "Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo studio" o, in alternativa, da un gruppo di verifica e valutazione nominato dal Dirigente Generale della "Direzione Generale per lo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi della Comunità", entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza per la presentazione delle istanze.

2. Al termine dell'istruttoria, il Dirigente dell'Ufficio "Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo Studio" approva il piano di riparto delle risorse tra i Comuni disponendo la pubblicazione del relativo provvedimento.

3. Con propri atti di impegno e liquidazione l'Ufficio "Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo Studio" liquida e paga ai Comuni la somma assegnata.

Articolo 10 - Informazioni sull'avviso pubblico e indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo è rappresentata dall'"Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo Studio" della "Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità", nella persona del Dirigente pro tempore.

Tutte le informazioni e i documenti relativi al presente Avviso sono scaricabili dal Sito della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, sez. Consultazione Avvisi e Bandi.

Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso Pubblico le persone interessate potranno rivolgersi all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata, avvalendosi **esclusivamente** dei seguenti recapiti telefonici e telematici:

- U.R.P. tel. (0971) 666123 – 666116 – 668623
- Posta Certificata: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it.

L'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo Studio a supporto degli utenti attiverà una sezione sul portale Avvisi e Bandi dedicata alle FAQ.

Articolo 11 - Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attuazione del presente Avviso è effettuato dalla Regione Basilicata e dai Comuni interessati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione e all'attuazione del presente Avviso, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, di cui all'articolo 5 del RGPD.

3. Il trattamento dei dati personali è effettuato con modalità cartacee e informatizzate e mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché a prevenire la perdita, l'uso illecito o non corretto e l'accesso non autorizzato agli stessi.

4. I dati personali sono conservati per il periodo necessario alla gestione del procedimento e all'adempimento degli obblighi di legge connessi alla conservazione della documentazione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 12 - Trattamento dati personali

La Regione Basilicata garantisce che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Avviso. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e

riservatezza.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in compilazione dell'istanza online o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento (con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4, IT-85100, Potenza; PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it; centralino: +39 0971 666111), è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi all'istanza e avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento o autorizzate, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dell'istanza e per i successivi adempimenti, in generale, per consentire l'espletamento della procedura. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, paragrafo 1, lett. e), del RGPD, relativo all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, nonché dall'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla relativa normativa attuativa.
2. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza va presentata al Designato al Trattamento, al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Diritto allo studio a: ufficio.sistema.scolastico@cert.regione.basilicata.it
3. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (E-mail: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).